

REGOLAMENTO (CEE) N. 4099/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i ferrosfori del codice ex 7202 99 19 della nomenclatura combinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione di ferrosfori contenenti in peso il 15 % o più di fosforo è attualmente insufficiente nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere totalmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato e durante un periodo relativamente limitato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ai soli prodotti destinati alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o d'acciaio, aprire tale contingente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 in esenzione di dazio, e fissarne il volume a 56 000 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema

di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 37 520 tonnellate;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sottoindicati è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato: